



Progetto co-finanziato  
dall'Unione Europea

## FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Nazionale: ON 1 – Accoglienza/Asilo – lett. C – Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza  
Tutela della salute - Obiettivo Specifico: 1 - Asilo

**Azioni del Servizio sanitario della Regione Marche per la salute psico-fisica  
dei migranti forzati e dei minori non accompagnati – FAMI n. 2219**



MINISTERO  
DELL'INTERNO



## Corso di Formazione per l'applicazione del Protocollo per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati

Realizzato dall'Osservatorio sulle  
Diseguaglianze nella Salute/ARS  
Marche

**LE NORME PER L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI  
NON APPARTENENTI ALL' UNIONE EUROPEA**

# Assistenza ai cittadini extracomunitari

*Le modalità di assistenza sanitaria variano in base al motivo del soggiorno o allo status giuridico dello straniero*

**Iscrizione obbligatoria al SSR**

**Iscrizione volontaria**

**Regolarmente soggiornanti non iscritti né  
iscrivibili al SSR (turisti, affari)**

**Stranieri temporaneamente presenti (STP)**

**Cure mediche**

# Iscrizione obbligatoria al SSR



- ✓ *Attività di lavoro autonomo*
- ✓ *Attività di lavoro subordinato, anche stagionale*
- ✓ *Attesa occupazione (inoccupati e disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego)*

*A prescindere dal motivo riportato sul permesso di soggiorno*

# Iscrizione obbligatoria



## *Migranti Forzati*

*La L. 132/2018 ha abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari*

### ✓ *Asilo politico/rifugiato*

✓ ***Protezione sussidiaria*** Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese. E' rilasciato a seguito di notifica della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ed ha durata triennale, rinnovabile  
***(Codice di esenzione dal ticket ERM 999)***

✓ ***Richiesta di asilo (Codice di esenzione dal ticket ERM998 : valido 60 giorni dalla presentazione della richiesta)***

### ✓ *Protezione speciale*

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del D.lgs n. 25/2008, rilasciato nei casi in cui non venga accolta la domanda di protezione internazionale, ma si è nell'impossibilità di procedere all'espulsione o al respingimento per gravi motivi di carattere umanitario. Validità 6 mesi , un anno, rinnovabile



# Iscrizione obbligatoria



***Minori stranieri presenti sul territorio nazionale, figli di genitori non in regola con le norme relative al soggiorno (STP)***



ACCORDO STATO REGIONI n. 255/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
12 gennaio 2017.  
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

# Iscrizione obbligatoria



## *Minori Non Accompagnati*

**PER LEGGE ESENTI DAL TICKET, MA NON E' STATO ISTITUITO IL CODICE DI ESENZIONE**

*(L.27 dicembre 2019, n. 160)*



**ALLO STATO  
ATTUALE**

- **Se richiedenti protezione internazionale**  
**Esenzione Codice ERM998:** 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione
- **Se non richiedenti protezione hanno il pds per «minore età»**  
**Nessuna esenzione** (sono a carico del Centro di accoglienza)
- **Se in affido familiare e meno di sei anni , la cui famiglia ha un reddito lordo non superiore a 36.151,98 E/anno**  
**Esenzione E01**

# Iscrizione obbligatoria



**Legge n. 132/18**  
**Abolizione permesso di soggiorno per protezione umanitaria**  
**Istituzione nuovi permessi di soggiorno**

## ➤ **Cure mediche** (ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis del D.lgs 286/98")

- rilasciato a coloro che non possono essere espulsi per gravi motivi di salute
- Valido per il tempo attestato dalla certificazione medica, non superiore ad un anno, ma rinnovabile finché persistono condizioni di salute di particolare gravità
- Valido solo sul territorio nazionale

*(Tale permesso non deve essere confuso con il permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del TUI, che prevede il pagamento delle prestazioni sanitarie a carico dello straniero)*

## ➤ **Protezione speciale**, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del D.lgs n. 25/2008, rilasciato nei casi in cui non venga accolta la domanda di protezione internazionale, ma si è nell'impossibilità di procedere all'espulsione o al respingimento per gravi motivi di carattere umanitario

## ➤ **Casi speciali:**

- **protezione sociale**, vittime di violenza e sfruttamento, ai sensi dell'articolo 18 del TUI- 6 mesi, un anno rinnovabile, consente attività lavorativa;
- **vittime di violenza domestica**, ai sensi dell'articolo 18-bis del TUI-1 anno, può essere convertito in motivi di lavoro;
- **situazioni di eccezionale calamità**, ai sensi dell'articolo 20- bis del TUI- 6 mesi, un anno, rinnovabile, valido solo sul territorio nazionale
- **particolare sfruttamento del lavoratore** che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale, ai sensi dell'articolo 22, comma 12- 12 quater del TUI- TUI- 6 mesi, un anno, rinnovabile, può essere convertito in motivi di lavoro ;
- **atti di particolare valore civile**, ai sensi dell'articolo 42 bis del TUI- 2 anni, rinnovabile, può essere convertito in motivi di lavoro ;

## **Iscrizione obbligatoria al SSR**

- ✓ **Motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia prima del 5/11/2008)**
- ✓ **Attesa adozione**
- ✓ **Affidamento**
- ✓ **Richiesta di cittadinanza**
- ✓ **Possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo**
- ✓ **Familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR**
- ✓ **Attesa regolarizzazione**
- ✓ **Genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore**
- ✓ **Donna in gravidanza e 6 mesi successivi alla nascita del bambino e marito convivente (precedentemente non in regola con il soggiorno)**
- ✓ **Motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio**
- ✓ **Detenuti con o senza permesso di soggiorno**
- ✓ **Motivi di giustizia**
- ✓ **Religiosi che svolgono attività lavorativa (parroci)**
- ✓ **Apolidi**
- ✓ **Motivi di studio, qualora siano studenti che svolgano attività lavorativa**
- ✓ **Residenza elettiva con titolarità di pensione italiana**

## **L'iscrizione non ha scadenza annuale**

(dalla data d'ingresso alla scadenza del permesso, salvo documentazione che attesti la richiesta di rinnovo)

(iscrizione temporanea, rinnovabile, in attesa del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno)

## ***L'assistenza si estende ai familiari fiscalmente a carico***

***In assenza di residenza è sufficiente  
l'effettiva dimora, come risulta nel  
permesso di soggiorno***

In tutti i casi in cui il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno per il quale è prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR

**senza la verifica di ulteriori requisiti**

La certificazione che attesta lo svolgimento di attività lavorativa si rende necessaria solo nelle ipotesi in cui lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che non prevede l'iscrizione obbligatoria

# **ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSR**

*Permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi*

- ❖ **Motivi di studio (anche per soggiorni inferiori a tre mesi)**
- ❖ **Collocati alla pari**
- ❖ **Residenza elettiva**
- ❖ **Personale religioso che non svolge attività lavorativa**
- ❖ **Stranieri che partecipano a programmi di volontariato**
- ❖ **Familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo 5/11/08**
- ❖ **Dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali, escluso il personale assunto a contratto in Italia**
- ❖ **Per esclusione, coloro che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria**

# **ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSR**

*Permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi*

**Non possono iscriversi volontariamente al SSR i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per turismo, affari e cure mediche**

***I familiari ultrasessantacinquenni entrati in Italia dopo il 5/11/08 possono richiedere l'iscrizione volontaria***

*(“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”)*

# ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSR

*Permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi*

**D.M. 8/10/1996**

«L'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello d'iscrizione, che fissa la **percentuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui**; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura del 4%.

L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di 387,34 E.»

Per gli studenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo è di 149,77 E.  
Per coloro collocati alla pari senza familiari a carico l'importo è di 219,49 E.

# ISCRIZIONE VOLONTARIA

➤ € 387,34 annui, non frazionabili (minimo)  
iscrizione estesa anche ai familiari fiscalmente a carico

➤ Studenti (anche soggiornanti per periodi inferiori ai tre mesi. Legge n.68/07)  
**(iscrizione non estesa ai familiari a carico)**

€149,77

➤ Collocati alla pari

€219,49

➤ Studenti e collocati alla pari estendono l'assistenza ai familiari a carico versando  
€ 387,34

***Qualora gli studenti svolgano regolare attività lavorativa, debitamente comprovata, hanno diritto all'iscrizione obbligatoria***

***L'iscrizione volontaria ha sempre:***

**SCADENZA ANNUALE (1 GENNAIO-31 DICEMBRE)**

(a prescindere dall'eventuale scadenza infra annuale del permesso di soggiorno – Circ. Min. Sal. N° DGRUERI/VI/B11494/l.3.b.a/P del 19/07/07)

## **STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NON ISCRITTI NE' ISCRIVIBILI AL SSN**

**Soggiorni di durata pari o inferiori a tre mesi per visite,  
affari, turismo** (“Dichiarazione di presenza” L. n.68/07)

- ❖ **stipula di polizza assicurativa**
- ❖ **pagamento per intero delle prestazioni, urgenti e di elezione**

***Pagano solo il ticket  
coloro che, muniti di  
modello, provengono  
da:***

**Australia, Argentina, Brasile,  
Bosnia-Erzegovina, Capo Verde,  
Principato di Monaco,  
Macedonia, Montenegro, Serbia,  
Repubblica di S. Marino,  
Tunisia, Città del Vaticano**



# ASSISTENZA STP

## Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno

(art.35 Dlgs n. 286/98; art. 43 DPR 394/99; DGR n. 1516 del 28/2/06)

- **Ambulatoriali**
- **Ospedaliere**
- **Assistenza farmaceutica**

- **Strutture pubbliche e private accreditate**
- **Ambulatori di prima accoglienza (anche attraverso strutture di volontariato)**
- **Consultori**
- **Ser.D**
- **DSM**
- **Ambulatori specialistici**
- **Day hospital**

### **CURE ESSENZIALI**

*Relative a patologie non pericolose nell'immediato, ma che nel tempo possono determinare danni alla persona*

### **CURE URGENTI**

*Che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona*

**IL TESSERINO STP**  
**«ha validità semestrale ed è rinnovabile in**  
**caso di permanenza dello straniero sul**  
**territorio nazionale»**

**L'ACCESSO ALLE STRUTTURE NON**  
**PUO' COMPORTARE ALCUNA**  
**SEGNALAZIONE**

**SALVO I CASI IN CUI SIA OBBLIGATORIO IL REFERTO A PARITA'**  
**DI CONDIZIONI CON I CITTADINI ITALIANI**

**LE PRESTAZIONI SONO EROGATE SENZA ONERI,**  
**FATTO SALVO IL TICKET**

# **ESENZIONE PAGAMENTO TICKET**



- ✓ **Prestazioni 1° livello (ambulatori STP)**
- ✓ **Patologia (alla pari dei cittadini italiani)** (Decreto Ministeriale 28 Maggio 1999 n. 329 e s.m.i.)
- ✓ **Gravidanza e I.V.G.**
- ✓ **Età (<6 anni; >65 anni)**
- ✓ **Interventi di prevenzione collettiva**



## **ESENZIONE PAGAMENTO TICKET**



***Qualora il cittadino STP non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una ulteriore dichiarazione di indigenza, il codice di esenzione **X01**, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata***

*(Allegato “Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN”, D.M. del 17/03/08)*

# INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

*Per ottenere il visto d'ingresso è necessario esibire all'ambasciata italiana del Paese di provenienza la seguente documentazione:*

- **DICHIARAZIONE DELLA STRUTTURA CON INDICAZIONE DEL TIPO DI CURA E LA DURATA**
- **DEPOSITO 30%**
- **POSSIBILITA' DI PAGARE SPESE SANITARIE , VITTO E ALLOGGIO**
- **HA UNA DURATA PARI A QUELLA DEL TRATTAMENTO SANITARIO, E' RINNOVABILE – CONSENTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA (L. 173/2020 )**





***M. Letizia Lorenzini***

***Regione Lazio - Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria***

***E mail: [llorenzini@regione.lazio.it](mailto:llorenzini@regione.lazio.it)***